

# Regolamento Organismo di Vigilanza

Azienda speciale consortile  
**Solidalia**

<b>Approvazione</b>	<b>2018</b>	Verbale CDA n. 4 del 09/07/2018
<b>Aggiornamento 1</b>	<b>2022</b>	Verbale CDA n. 3 del 13/10/2022
<b>Aggiornamento 2</b>		
<b>Aggiornamento 3</b>		

## Sommario

Sommario .....	2
ART. 1 – Scopo e ambito di applicazione .....	3
ART. 2 – Identificazione dell’Organismo di Vigilanza e requisiti .....	3
ART. 3 – Requisiti di eleggibilità .....	3
ART. 4 – Composizione, nomina, permanenza in carica e sostituzione.....	4
ART. 4 – Decadenza e revoca.....	4
ART. 5 – Poteri e doveri .....	5
ART. 6 – Funzioni e compiti .....	5
6.1 Attività di vigilanza (D.lgs. n. 231/2001).....	5
6.2 Attività di Organismo Indipendente di Valutazione (art. 44, D.lgs. n. n. 33/2013).....	6
ART. 7 - Norme generali relative all’Organismo di Vigilanza .....	7
ART. 8 – Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso il Consiglio di Amministrazione.....	8
ART. 9 – Flussi informativi verso l’Organismi di Vigilanza – informazioni di carattere generale .	8
ART. 10 – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza – informazioni specifiche obbligatorie .....	9
ART. 11 – Compenso.....	10
ART. 12 – Responsabilità .....	10

### **ART. 1 – Scopo e ambito di applicazione**

È istituito un Organismo interno all’Azienda Speciale Consortile Solidalia (di seguito solo “Solidalia o “Azienda”) denominato Organismo di Vigilanza (ODV), cui è affidato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il compito di vigilare, con continuità di azione e piena autonomia dai vertici operativi dell’Azienda, sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato, nonché di curarne l’aggiornamento, secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento che è parte integrante del Modello stesso.

All’Organismo di Vigilanza sono altresì attribuite le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 44, Decreto Legislativo n. 33/2013, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

### **ART. 2 – Identificazione dell’Organismo di Vigilanza e requisiti**

L’Organismo di Vigilanza opera con professionalità e continuità di azione ai sensi del presente Regolamento e del Modello, ed è dotato di **autonomia e di indipendenza** operativa per l’effettuazione dei compiti ad esso assegnati (art. 6, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 231/2001).

L’Organismo di Vigilanza è individuato dal Consiglio di Amministrazione e deve possedere adeguati requisiti di **professionalità** ed esperienza nel settore gestionale o legale e in materia di controlli interni, di organizzazione aziendale e sia dotato di specifiche competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva, anche in campo consulenziale, di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico.

### **ART. 3 – Requisiti di eleggibilità**

La nomina di Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

Non possono ricoprire la posizione di Organismo di Vigilanza e, se incaricati, decadono dalla carica:

- a. Coloro che si trovano in una condizione di conflitto di interesse con l’Azienda, anche potenziale, tale da pregiudicare l’indipendenza richiesta;
- b. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382 Codice civile ovvero chi è stato condannato – anche con sentenza non definitiva – ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- c. Chiunque abbia subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati che comportano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- d. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazioni nei tre esercizi precedenti alla nomina di Organismo di Vigilanza di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- e. Coloro che hanno svolto funzioni di Organismo di Vigilanza presso Enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del D.lgs. n. 231/2001.

#### **ART. 4 – Composizione, nomina, permanenza in carica e sostituzione**

L'Organismo di Vigilanza è monocratico ed è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto nominato deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché l'impegno a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni rispetto quanto dichiarato. L'Azienda si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate.

L'Organismo di Vigilanza è nominato (ed eventualmente revocato) dal Consiglio di Amministrazione e la sua carica coincide con la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. La cessazione della carica produce effetti dal momento in cui è stato nominato un nuovo Organismo di Vigilanza. Pertanto l'Organismo conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

Il Direttore provvede ad informare tutti i livelli aziendali dell'avvenuta nomina dell'Organismo di Vigilanza, dei suoi poteri, responsabilità e competenze oltre alle modalità individuate per poter effettuare all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di difformità di comportamenti rispetto al Modello Organizzativo.

In caso di impedimento, verificatosi o previsto, per un periodo superiore a tre mesi, l'Organismo di Vigilanza, una volta venuto a conoscenza della causa di impedimento, comunica immediatamente la propria indisponibilità al Consiglio di Amministrazione che provvede senza indugio alla sua sostituzione.

#### **ART. 5 – Decadenza e revoca**

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Per giusta causa si intende:

- a. la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- b. il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- c. una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- d. l'omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell'Ente. ai sensi del D.lgs. n. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- e. l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

Oltre che per revoca, l'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità. In tali casi il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del componente con la massima tempestività.

## **ART. 6 – Poteri e doveri**

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento del suo incarico, come definito integralmente nel Modello, dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le modalità di esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e accertamento dell'Organismo di Vigilanza sono oggetto di autoregolamentazione da parte dell'Organismo medesimo.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

## **ART. 7 – Funzioni e compiti**

### **6.1 Attività di vigilanza (D.lgs. n. 231/2001)**

L'Organismo di Vigilanza ha la **funzione** di vigilare:

- sull'osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Collaboratori, e dei Fornitori;
- sull'efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento degli stessi in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tale riguardo l'Organismo può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento del Codice Etico e/o del Modello.

Oltre alle funzioni generali, l'Organismo di Vigilanza ha poi i seguenti **compiti specifici**:

- **Verifiche e controlli sull'operatività dell'Azienda:**
  - attuare le procedure di controllo previste dal Modello Organizzativo;
  - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
  - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Azienda, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili e delle attività a rischio;
  - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
  - coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
  - attivare e svolgere indagini interne, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, nell'ambito di attività pianificate e/o a seguito di segnalazioni ricevute.

- **Formazione e comunicazione:**

- coordinarsi con il Direttore per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto di comunicazioni dirette a Dipendenti, Collaboratori e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. n. 231/01;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e predisporre la documentazione interna necessaria.

- **Provvedimenti disciplinari:**

- coordinarsi con il Direttore per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di questi ultimi per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

- **Aggiornamenti:**

- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo a tali prescrizioni normative;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche in relazione a cambiamenti e trasformazioni a livello della struttura e del funzionamento organizzativo.

- **Verifiche sull'adeguatezza del Modello:**

Oltre all'attività di vigilanza, l'Organismo di Vigilanza periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello riguardo alla prevenzione dei reati, attraverso:

- verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello;
- riesame di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Collaboratori e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'Azienda con verifiche a campione

## 6.2 Attività di Organismo Indipendente di Valutazione (art. 44, D.lgs. n. n. 33/2013)

L'Organismo di Vigilanza, organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione, svolge i seguenti compiti:

- **In materia di prevenzione della corruzione:**

- verifica la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e delle performance. In particolare:
  - verifica, anche utilizzando le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
  - verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati delle attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere anche all'Organismo di Vigilanza, organismo

con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione, il quale può chiedere le informazioni e i documenti che ritiene necessari e effettuare audizioni di dipendenti;

- offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
  - fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
  - favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo;  
in relazione al codice di comportamento aziendale, l'Organismo di Vigilanza provvede a:
    - monitorare costantemente l'applicazione del Codice da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;
    - esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice;
    - proporre l'eventuale revisione periodica del Codice;
    - proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione.
- **In materia di trasparenza:** attesta, sulla base della griglia redatta dall'ANAC e pubblicata sul sito – l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Azienda ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

## **ART. 8 - Norme generali relative all'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza in virtù dei principi di autonomia e indipendenza non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico; le attività dell'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è competente a valutare l'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad esso è in capo la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso.

I componenti dell'Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello. Inoltre, si devono astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, salvo il caso di espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy (Reg. UE n. 679/2016 GDPR). L'inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico da adottare con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha poteri autonomi di iniziativa e controllo a fini di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti,

Collaboratori, Organi Sociali o Fornitori. Tali poteri restano in capo ai soggetti ed organi competenti (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale).

### **ART. 9 - Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Consiglio di Amministrazione**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione tramite relazione, di norma una volta all'anno o comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o necessario.

La relazione periodica ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo stesso;
- eventuali aspetti critici emersi sia in termini di comportamenti interni all'Azienda, sia in termini di efficacia del Modello;
- l'esito delle attività di monitoraggio svolte e la segnalazione di situazioni che necessitano iniziative tempestive del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazione specifiche.

### **ART. 10 - Flussi informativi verso l'Organismi di Vigilanza - informazioni di carattere generale**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello (ivi compresi Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori e Partner), di ogni circostanza che potrebbe generare in capo all'Azienda la responsabilità prevista dal D.lgs. n. 231/01.

Le segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività dell'Azienda o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Azienda stessa (in particolare quelle espresse nel Codice Etico e di comportamento).

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti e Collaboratori devono segnalare tutte le violazioni o deroghe delle procedure aziendali, del Codice Etico e di comportamento e del Modello Organizzativo, nonché gli ordini ricevuti da superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente;
- i Dipendenti, Collaboratori, gli Organi Sociali ed i Fornitori devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- i Dipendenti e i Collaboratori, che hanno una funzione di coordinamento del personale, hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello Organizzativo commesse dai Dipendenti e Collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente;
- se un Dipendente o un Collaboratore desidera segnalare le violazioni del Modello Organizzativo, contatta il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione riguardi direttamente quest'ultimo, il Dipendente o Collaboratore riferisce direttamente all'Organismo di Vigilanza. I Fornitori e i Partner effettuano le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'Organismo di Vigilanza;

- le segnalazioni dovranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza in forma scritta e non anonima. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; intraprende, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, eventuali azioni ispettive, ascoltando – se lo ritiene – l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, mantenendo traccia delle motivazioni che hanno portato a non svolgere una specifica indagine; informa del risultato le funzioni coinvolte. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare;
- ogni informazione e segnalazione ricevuta prevista dal presente Modello è conservata a cura dell'Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo). L'accesso al data base è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

Solidalia al fine di facilitare l'inoltro delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiverà dei canali di comunicazione dedicati e, precisamente una apposita casella di posta elettronica.

Le segnalazioni possono essere inoltrate all'indirizzo: ASC Solidalia per i Servizi alla Persona, Via Balilla 25, 24058 Romano di Lombardia (BG). In tal caso, la busta sigillata deve riportare la scritta: NON APRIRE - riservato all'Organismo di Vigilanza.

### **ART. 11 – Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza – informazioni specifiche obbligatorie**

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza di Solidalia le informazioni concernenti in particolare:

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'ente, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- cambiamenti organizzativi rilevanti ed aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti all'Azienda.

### **ART. 11 – Compenso**

Il compenso da attribuire all'Organismo di Vigilanza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e non può subire modifiche migliorative o peggiorative nel corso del triennio.

### **ART. 12 – Responsabilità**

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed è responsabile verso l'Azienda solo in caso di dolo o colpa grave.